


Accordo Governo – OO.SS. del 23 luglio 2007

La riforma di tutti

Pensioni-Welfare-Mercato del Lavoro-



**A cura del Dipartimento Democrazia Economica,
Economia Sociale, Fisco e Previdenza**

Le Diapositive sul Mercato del lavoro sono a cura del competente Dipartimento

Dip. Democrazia Economica, Fisco e
Previdenza

Equità sociale e intergenerazionale al centro dell'accordo Governo – Parti sociali del 23 luglio 2007

Pensionati

- Aumento delle pensioni più basse, salvaguardando l'anzianità contributiva;
- Istituzione di un tavolo periodico Governo – OO.SS. per la rivalutazione delle pensioni in essere;
- Estensione al 100% dell'indicizzazione al costo della vita per i trattamenti compresi nelle fasce di reddito da tre a cinque volte il trattamento minimo;
- Impegno a superare il divieto di cumulo fra pensione e reddito da lavoro

Giovani

- estensione della totalizzazione dei periodi contributivi;
- riscatto contributivo della laurea più vantaggioso;
- revisione modalità e criteri per la modifica dei coefficienti, salvaguardando l'equità sociale;
- aumento aliquota contributiva parasubordinati

Ammortizzatori sociali

A regime:

- progressiva armonizzazione di indennità di disoccupazione e mobilità;
- estensione della cassa integrazione, con specificità di funzionamento nei diversi settori

Interventi immediati:

- aumento dell'importo e della durata della indennità di disoccupazione;
- aumento dell'importo e della durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
- copertura figurativa per l'intero periodo, riferita alla retribuzione.

Donne

- potenziamento degli attuali strumenti e nuovi incentivi per la conciliazione tra lavoro e vita familiare;
- rafforzamento servizi per l'infanzia e agli anziani;
- adozione di sistemi per misurare le discriminazioni di genere.

Lavoratori attivi

- Superamento dello scalone e modifica dei criteri per l'accesso alla pensione di anzianità;
- Deroghe per le attività di lavoro particolarmente usuranti;
- Pensionabilità dei premi di risultato definiti dalla contrattazione di secondo livello;
- Detassazione di una quota delle retribuzioni previste dalla contrattazione di II° livello.

Mercato del lavoro

- potenziamento dei servizi per l'impiego;
- decollo dell'apprendistato;
- limiti di durata per i contratti a termine e diritto di precedenza alla riassunzione;
- incentivi ai part-time lunghi e ai part-time per motivi di cura;
- incentivi alla somministrazione a tempo indeterminato

Le fonti di finanziamento dell'accordo del 23 luglio : il “tesoretto”

Gli interventi oggetto dell'accordo 23 luglio 2007 sono finanziati anche con l'utilizzo di parte dell'extragettilo fiscale (il “tesoretto”), nei limiti di spesa definiti dal DPEF:

- **Una somma pari a 900 milioni di euro**, per l'anno 2007 per l'incremento dei trattamenti pensionistici (D.L. 81/2007);
- **una somma pari a 2,5 miliardi netti**, a partire dal 2008, derivante dall'extragettilo fiscale, per realizzare misure a favore dello stato sociale e della competitività, così ripartita:
 - **1.500 milioni** di euro per misure ed interventi di natura previdenziale (D.L. 81/97), di cui:
 - 1.300 milioni di euro per l'aumento delle pensioni di importo più basso;
 - 200 milioni di euro per la totalizzazione dei contributi e il riscatto del corso legale di laurea
 - **700 milioni di euro** per il potenziamento degli ammortizzatori sociali, di cui:
 - 600 milioni per trattamenti diretti e contributi figurativi (di cui circa 300 per i giovani);
 - 100 milioni per politiche attive del lavoro per i giovani.
 - **300 milioni di euro** per misure a sostegni della contrattazione decentrata, per il lavoro straordinario e per la produttività
- **150 milioni di euro** che saranno stanziati dalla legge finanziaria per il 2008, per la detassazione di una quota dei premi di risultato, correlati agli aumenti di produttività ed erogati dalla contrattazione di II° livello a beneficio dei lavoratori



I pensionati

L'accordo prevede:

Il potenziamento della perequazione automatica al costo della vita delle pensioni, prevedendo la rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici per le fasce comprese da tre a cinque volte il trattamento minimo (2.820.000 beneficiari del provvedimento)

Uno stanziamento pari a 900 milioni per l'anno in corso e 1.300 milioni di euro per gli anni successivi per l'aumento delle pensioni basse, sulla base dell'anzianità contributiva maturata

Un tavolo periodico Governo – OO.SS. maggiormente rappresentative, per la rivalutazione delle pensioni in essere, dando attuazione all'art. 11, comma 2, del D. lgs 503/92

Il Governo si impegna ad esaminare modifiche al regime di cumulo fra redditi da lavoro e pensione al fine di:

- Incentivare la maggiore permanenza in attività di lavoro dei lavoratori anziani;
- Contrastare il lavoro sommerso ed irregolare dei pensionati, favorendone trasparenti e regolari condizioni di attività



I pensionati

I beneficiari dell'intesa del 10 luglio 2007

- 2.820.000 sono i beneficiari del provvedimento che estende la perequazione automatica al costo della vita delle pensioni al 100% per i trattamenti pensionistici compresi fra tre a cinque volte il trattamento minimo;
- 300.000 sono i soggetti più svantaggiati (titolari di pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità, ecc.) che, a partire del 2008, avranno un incremento delle maggiorazioni sociali al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro;
- 3.100.000 pensionati riceveranno aumenti legati alla propria storia lavorativa, sulla base dei contributi versati.



I pensionati: gli aumenti ai beneficiari di trattamenti assistenziali

L'accordo prevede, a partire dal 2008:

- L'incremento della maggiorazioni sociali per i soggetti con pensioni assistenziali (assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti) al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro;
- Per accedere al beneficio resta confermato il limite reddituale coniugale e l'età minima di 70 anni, salvo che per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti, per i quali l'età minima è stabilita a 60 anni;



I pensionati: gli aumenti alle pensioni di importo basso

L'accordo prevede l'incremento per le pensioni previdenziali percepite da pensionati lavoratori dipendenti di età pari o superiore ai 64 anni, con reddito individuale non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (655 euro mensili) pari a:

- **per il 2007:**
 - 259 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva fino a 15 anni;
 - 324 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva oltre i 15 anni e fino a 25 anni;
 - 388 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva oltre i 25 anni
- **Dal 2008:**
 - 336 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva fino a 15 anni;
 - 420 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva oltre i 15 anni e fino a 25 anni;
 - 504 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva oltre i 25 anni



I giovani

Disposizioni agevolative per il riscatto di laurea

Viene reso possibile il riscatto del corso legale di laurea, a fini pensionistici, a condizioni più vantaggiose, prevedendo una rateizzazione fino a 10 anni e ad interessi “zero”

Totalizzazione piena dei periodi assicurativi nel contributivo

Per i giovani *che sono nel sistema contributivo* sarà possibile utilizzare tutti i contributi versati in qualsiasi gestione, per ottenere un'unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento che per l'ammontare della pensione.

Estensione della Totalizzazione periodi assicurativi nel retributivo

Si riduce da sei a tre anni il requisito contributivo minimo, per poter totalizzare i periodi contributivi maturati in ciascuna gestione, per i lavoratori nel sistema retributivo o misto che hanno già maturato il diritto a pensione di vecchiaia in qualche gestione, o che abbiano raggiunto 65 anni di età o 40 anni di contributi



I giovani

E' previsto il completamento della armonizzazione delle aliquote contributive per le varie categorie di assicurati e la estensione delle **tutele sociali e contributive dei giovani** con occupazione precaria e discontinua (**è previsto l'aumento graduale dell'aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati; è stata estesa l'indennità di disoccupazione; sono previste migliori condizioni per il riscatto di laurea**)

Al fine di garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione figurativa verrà assicurata per l'intero periodo di godimento delle indennità di disoccupazione, con riferimento alla retribuzione già percepita.

Sono state, inoltre, previste misure a sostegno della previdenza, del reddito e dell'occupazione

- Istituzione di un fondo credito per i parasubordinati al fine di erogare crediti fino a 600 euro mensili per 12 mesi., al fine di coprire eventuali periodi di inattività;
- Istituzione di un fondo per il microcredito per promuovere e sviluppare attività innovative di giovani e donne, riprendendo l'esperienza dei prestiti d'onore;
- aumento dell'importo degli assegni di ricerca presso le Università.



Il contributivo

- L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione verrà effettuato con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con una **cadenza temporale di tre anni**, ridotta rispetto all'attuale (che è di dieci anni);
- Nelle more dell'eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte formulate dalla Commissione suddetta, si applicheranno i coefficienti riadeguati, con effetto dal 1° gennaio 2010;
- Una Commissione di esperti nominati dal Governo e dalle OO.SS, entro il 31/12/2008, proporrà modifiche:
 - **tendenti al recupero della flessibilità nel metodo contributivo;**
 - sulle modalità e sui criteri dell'adeguamento, già previsti dalla legge 335/95, nel rispetto degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e tenendo conto:
 - ✓ delle dinamiche demografiche e dei flussi migratori;
 - ✓ dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, al fine di salvaguardare l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori con più bassi redditi (**salvaguardando un tasso di sostituzione netto minimo del 60% della retribuzione**);
 - ✓ del rapporto fra l'aspettativa media di vita della popolazione pensionistica e quella dei singoli settori di attività

L'evoluzione dei tassi di sostituzione lordi

N.B.: le ipotesi di evoluzione dei tassi di sostituzione "lordi" tengono conto della revisione decennale dei coefficienti di trasformazione prevista dalla legge 335/95

Età 60 anni, contribuzione 35 anni						
	2005	2010	2020	2030	2040	2050
Dip. Privati	69,10%	68,30%	59,10%	52,60%	49,70%	48,60%
dopo 10 anni	59,00%	58,30%	50,40%	44,90%	42,40%	41,50%
Autonomi	68,10%	67,10%	43,50%	32,60%	30,10%	29,50%
dopo 10 anni	58,10%	57,30%	37,10%	27,80%	25,70%	25,20%
Età 65 anni, contribuzione 40 anni						
	2005	2010	2020	2030	2040	2050
Dip. Privati	78,90%	78,00%	75,50%	70,70%	66,10%	64,10%
dopo 10 anni	67,30%	66,60%	64,40%	60,30%	56,40%	54,70%
Autonomi	77,70%	76,60%	56,90%	47,10%	40,10%	38,90%
dopo 10 anni	66,30%	65,40%	48,50%	40,20%	34,20%	33,20%

I giovani e il contributivo

La revisione dei coefficienti di trasformazione dal 2010
secondo l'ipotesi del Governo che la speciale Commissione dovrà valutare

Età/coefficienti	Legge 335/95	Ipotesi revisione
57	4,720	4,419
58	4,860	4,538
59	5,006	4,664
60	5,163	4,798
61	5,334	4,940
62	5,710	5,093
63	5,706	5,257
64	5,911	5,432
65	6,136	5,620

Donne

Al fine di accrescere il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro verranno definiti, nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, i seguenti interventi:

- nuovi incentivi e potenziamento degli attuali strumenti, come l'art.9 della legge n.53, mirati a sostenere orari flessibili per la conciliazione tra lavoro e vita familiare
- incentivi ai part-time lunghi.
- rafforzamento servizi per l'infanzia e gli anziani,
- priorità di utilizzo delle giovani donne per l'accesso al fondo microcredito
- adozione di sistemi per fare emergere e misurare le discriminazioni di genere.

I lavoratori immigrati extracomunitari


Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire, nei limiti delle compatibilità finanziarie, sul regime pensionistico di questi lavoratori, attraverso l'ampliamento del regime convenzionale con i paesi di provenienza, al fine di consentire una maggiore cumulabilità o utilizzabilità dei periodi contributivi maturati nei diversi Paesi.



Equilibrio finanziario del sistema previdenziale italiano


- In seguito alle riforme Amato, Dini e Maroni, non esistono più, per l'immediato e per il lungo periodo problemi di ordine finanziario.
- L'accordo del 23 Luglio 2007 rende più equo, graduale e flessibile il sistema pensionistico nel breve e nel lungo periodo. Il costo delle modifiche apportate dall'accordo ammonta a 10 miliardi di euro, interamente finanziati all'interno del sistema previdenziale.

- Riforma Amato del 1992
- Riforma Dini del 1995




Nel periodo 1996/2005 sono stati conseguiti risparmi o maggiori entrate per 103.000 milioni di euro (200.000 miliardi delle vecchie lire)

Legge 243/04 Maroni



Riduzione prevista della Spesa Previdenziale dello 0,7% del PIL, a partire dal 2012;


Accordo 23 luglio 2007



10 mld di euro per il periodo 2008 – 2017 recuperati all'interno del sistema previdenziale per mantenere invariato il rapporto Spesa previdenziale/PIL



Ragioneria Generale dello Stato



Rapporto spesa pensionistica/PIL Legge 23 agosto 2004, n.243

anno 2010	13,8%
anno 2033	15,4%
anno 2050	13,8%

Effetti finanziari nel periodo 2008-2013 (milioni di euro) della legge 243/04

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Minore spesa pensionistica	596	3.567	6.273	8.154	9.139	9.195
Minore spesa per indennità di fine servizio nella P.A. (netto effetti fiscali)		1.170	1.184	994	267	-148
Riduzione risparmi per effetto deroghe (comma 18)	-110	-224	-227	-231	-234	
Effetti complessivi	486	4.513	7.230	8.917	9.172	9.047

Fonte: Relazione tecnica di accompagnamento al DDL delega in materia previdenziale

N.B.: A regime, dal 2012 in poi, i risparmi riducono il rapporto Spesa Previdenziale/PIL di circa lo 0,7%.

Spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione

Fig. 2.1.a: spesa in rapporto al PIL




Fig. 2.1.f: popolazione con età 65 ed oltre in rapporto alla popolazione di età [20-64]




Fig. 2.1.b: pensione media in rapporto al PIL per occupato





Fig. 2.1.c: numero di pensioni in rapporto al numero di occupati




Scrittura Econ
Previdenza

Si vive più a lungo...

L'aspettativa di vita media degli italiani in rapporto agli europei

	2004	2030	2050
Italiani maschi	77.3	81.1	82.8
Italiani Femmine	83.2	86.4	87.8
Italiani media	79.5	82,1	84,7
U.E. 25	73	82,5	80

Le tendenze della spesa pensionistica in % PIL prima e dopo la 243/04



— normativa previgente
- - - - - normativa modificata

Fonte RGS

Le fonti di finanziamento dell'accordo del 23 luglio : impegni di spesa e coperture finanziarie interne al sistema pensionistico

<u>Interventi</u>	Miliardi di euro
Scalone	7,48
Fondo lavoratori usuranti	2,52
Totale interventi	10
<u>Coperture</u>	
Razionalizzazione enti previdenziali	3,5
Aumento aliquote gestione parasubordinati (<i>1 punto% all'anno, dal 1° gennaio 2008, fino a 3 punti %</i>)	3,6
Aumento aliquote contributive parasubordinati non esclusivi (1 punto dal 1/01/08)	0,8
Sospensione per un anno indicizzazione pensioni sup. a 8 volte il minimo	1,4
Armonizzazione fondi speciali	0,7
Totale coperture	10



L'età di pensionamento dei lavoratori dipendenti: la riforma "Prodi" e quella Berlusconi a confronto

Riforma Berlusconi - Maroni

Dal 2008 si accede alla pensione di anzianità con
•35 anni di contribuzione e 60 anni di età;

•Dal 2010 con 35 anni di contribuzione e 61 anni di età (per gli uomini);

•Dal 2014 con 35 anni di contribuzione e 62 anni di età (per gli uomini);

•**Resta confermata la possibilità di accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva (due finestre per la decorrenza)**

Riforma Prodi - Damiano

Dal 2008 si accede alla pensione di anzianità, con

•35 anni di contribuzione e **58 anni di età**;

•Dal 1° luglio 2009 "**quota 95**" (con minimo 59 anni);

•Dal 1° gennaio 2011 "**quota 96**", (con minimo 60 anni);

•Dal 1° gennaio 2013 "**quota 97**" (con minimo 61 anni), con la possibilità di posticiparne la decorrenza, previa verifica fra il Governo e le Parti sociali

•**Resta confermata la possibilità di accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva (quattro finestre per la decorrenza)**

•**Per le donne viene abolita la pensione di anzianità;** passaggio da 4 a 2 "finestre" per la decorrenza della pensione di anzianità;

• deroghe molto limitate (fino a 10.000 lavoratori in mobilità corta del mezzogiorno)

•Confermata la possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi;

•I lavoratori che abbiano svolto attività particolarmente usuranti, per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo potranno accedere al pensionamento con requisito anagrafico ridotto di 3 anni, rispetto a quello previsto.

L'ACCORDO SULLE PENSIONI D'ANZIANITA'

LAVORATORI DIPENDENTI

Gen. 2008

58
anni

(+ 35 di contributi)

Luglio 2009

Quota 95

Ma almeno

59 anni

(59 anni + 36)

(60 anni + 35)

Gen. 2011

Quota 96

Ma almeno

60 anni

(60 anni + 36)

(61 anni + 35)

Gen. 2013


Quota 97*

Ma almeno

61 anni

(61 anni + 36)

(62 anni + 35)



LAVORATORI AUTONOMI

59
anni

(+ 35 di contributi)

Quota 96

Ma almeno

60 anni

Quota 97

Ma almeno

61 anni

Quota 98*

Ma almeno

62 anni

***Prima del 2013 governo e sindacati verificheranno i conti previdenziali, se i risultati saranno positivi, quota 97/98 potrà non entrare in vigore**

N.B.: in alternativa è sempre possibile accedere al pensionamento d'anzianità avendo maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, a prescindere dall'età anagrafica. Resta confermata la possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia, per le donne al compimento dei 60 anni di età, e per gli uomini a 65 anni, con 20 anni di contributi versati nel regime retributivo.

L'età di pensionamento dei lavoratori dipendenti: Dallo scalone alle quote...passando per lo scalino!

decorrenza	richiesta	contributiva minima		combinazioni per l'accesso alla pensione
1° Gennaio 2008	È necessario il requisito congiunto di minimo 58 anni di età e 35 di contributi			58 e 35
1° luglio 2009	59	35	95	35 e 60
				36 e 59
1° gennaio 2011	60	35	96	35 e 61
				36 e 60
1° gennaio 2013	61	35	97 Salvo esito positivo verifica sui risparmi di spesa	35 e 62
				36 e 61

I lavoratori autonomi accedono al pensionamento anticipato:

- a partire dal 1 gennaio 2008 con 59 anni di età e 35 anni di contributi versati;
- a partire dal 1° luglio 2009, con quota 96 (età min. 60);
- a partire dal 1° gennaio 2011, con quota 97 (età min. 61);
- a partire dal 1° gennaio 2013 con quota 98 (età min, 62) maggiorata

Entro il 31 dicembre 2012 potrà essere previsto il differimento dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013 (quota 97 per i lavoratori dip.; 98 per gli autonomi), qualora gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche fossero in linea con quelli programmati

L'età di pensionamento: Il confronto con la legge Maroni per i lavoratori dipendenti

Data decorrenza	Requisiti legge 243/04 (legge Berlusconi - Maroni)	Nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento d'anzianità per i lavoratori dipendenti		
		Età minima	Quota	Combinazione quota
1/01/2008	60 e 35	58 e 35	NO	58 e 35
1/07/2009	60 e 35	59	95	60 e 35
				59 e 36
1/01/2010	61 e 35	59	95	60 e 35
				59 e 36
1/01/2011	61 e 35	60	96	61 e 35
				60 e 36
1/01/2013	61 e 35	61	97	62 e 35
				61 e 36
1/01/2014	62 e 35	61	97	62 e 35
				61 e 36



L'età di pensionamento: gli usuranti

•I lavoratori che abbiano svolto attività particolarmente usuranti, per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo (o nel periodo transitorio almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa), potranno accedere al pensionamento con requisito anagrafico ridotto di 3 anni, rispetto a quello previsto.

Le attività che danno luogo ai benefici saranno definite da una speciale Commissione Governo – OO.SS che concluderà i lavori entro il mese di settembre 2007, tenendo conto:

•**dell'elenco dei lavori particolarmente usuranti** già individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro (decreto Salvi) del 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto)

•**dei lavori considerati notturni** secondo le modalità stabilite dal D. Lgs 66/2003;

•**dei lavori a linea catena** (produzioni di serie nell'industria; lavori a ritmo produttivo vincolato e collegati o misurati da tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni; lavori con ripetizione costante del ciclo lavorativo, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi), escludendo gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al controllo di qualità o al rifornimento materiali.

Il numero annuo degli aventi diritto al beneficio è stimato in circa 5.000 persone, per un costo complessivo, nel decennio, pari a circa 2,5 miliardi di euro.



L'età di pensionamento

Le finestre pagano le finestre!

Decorrenza delle pensioni

Una Commissione Governo – Parti sociali esaminerà la possibilità di:

- Estendere da due a quattro le cosiddette “finestre” per l’accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi (3,7 miliardi di euro);
- Inserire finestre di uscita anche per il pensionamento di vecchiaia (4 miliardi di euro).

I due interventi dovranno essere predisposti in modo di avere un saldo finanziario complessivamente nullo

N.B.: fra le misure previste rientra anche la salvaguardia dall’applicazione delle modifiche di circa 5.000 lavoratori in mobilità (oltre i 16.000 già autorizzati dalle norme precedenti) e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (costo delle due misure pari a circa 300 milioni di euro)



Il riordino degli enti previdenziali

4) La razionalizzazione degli enti previdenziali

- La razionalizzazione degli enti previdenziali avverrà sulla base di uno specifico piano industriale, presentato dal Governo entro il 31 dicembre 2007, che sarà oggetto di confronto con le OO.SS. (*previsti circa 3,5 mld di euro di risparmio nel decennio 2008 – 2017*)
- Il piano dovrà prevedere sinergie fra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali).
- Nel caso in cui il processo di razionalizzazione degli enti non verrà attuato è previsto, a partire dal 2011, come elemento di garanzia, l'aumento dello 0,09% dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione)

In aggiunta all'accorto è previsto il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi degli enti previdenziali preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica, tenendo conto dei rilievi formulati dalle Parti sociali in seno al Civ dell'INPS

Il Governo darà attuazione a quanto previsto dall'art.1, comma 469, della legge finanziaria 2007 che, stabilisce il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione dei Comitati centrali, regionali e provinciali INPS e dei comitati di Vigilanza INPDAP), confermando:

- la partecipazione delle parti sociali alla vita degli istituti previdenziali;
- il ridisegno complessivo del ruolo dei Comitati Provinciali, dei Comitati Regionali e dei Comitati centrali.
- la riduzione dei componenti i Comitati che è notevole ed avviene sia a livello provinciale sia a livello centrale;
- la specializzazione ed la qualità come criteri per la definizione e composizione dei Comitati



Misure a sostegno della contrattazione integrativa: il superamento dell'attuale regime di decontribuzione

- 1) **E' prevista l'abrogazione dell'attuale normativa sulla decontribuzione e l'assoggettamento delle retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato)correlate alla contrattazione di II° livello) ai contributivi previdenziali (e quindi interamente pensionabili).**
- 1) **Per il triennio 2008 – 2010, nel limite delle risorse stanziato in apposito fondo (480 milioni di euro per l'intero triennio), sono previsti sgravi contributivi così articolati:**
 - **Le imprese riceveranno uno sgravio contributivo in misura fissa pari al 25% dell'erogazione ammessa allo sgravio. Il tetto del premio individuato dalla contrattazione di II° livello, ammesso allo sgravio sarà pari al 5% (a fronte del tetto dell'attuale regime di decontribuzione del 3%);**
 - **I lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico, calcolati sul premio di risultato ammesso all'agevolazione l'aumento da tre a cinque punti percentuali della decontribuzione sugli aumenti economici derivanti dalla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale) e l'integrale copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, a beneficio dei lavoratori, sulle relative somme erogate;**



Misure a sostegno della contrattazione integrativa: detassazione

- 1) **E' previsto lo stanziamento, nella prossima legge finanziaria, di un importo pari a 150 milioni di euro per il 2008, al fine di conseguire l'obiettivo della detassazione di una quota dei premi di risultato erogati dalla contrattazione integrativa, secondo le modalità che verranno definite da un'apposita Commissione fra il Governo e le parti sociali, che dovrà completare i propri lavori entro il 15 settembre 2007;**

Obiettivi

- un sistema universale di tutele, indipendente dalla dimensione di impresa, dall'appartenenza settoriale e dalla tipologia di contratto di lavoro
- un generale potenziamento dei servizi per l'impiego, per collegare politiche attive e sostegni monetari.

Interventi

- progressiva armonizzazione degli istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico, modulato in base all'età e all'area territoriale, con copertura figurativa piena calcolata sulle retribuzioni
- estensione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, pur prevedendo specificità di funzionamento per tenere conto delle diversità settoriali
- coinvolgimento delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori
- forte ruolo degli enti bilaterali, sia per provvedere eventuali coperture supplementari, sia per esercitare un controllo sul funzionamento soprattutto nelle aziende di minori dimensioni e nelle aziende dell'artigianato

Ammortizzatori sociali: gli interventi immediati

- aumento della durata della indennità ordinaria di disoccupazione che verrà portata a 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- aumento dell'importo della stessa indennità, che sarà portato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per il 7° e 8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi;
- aumento dell'entità e della durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, che passerà dall'attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate fino ad una durata massima di 180 giorni (oggi la durata massima è di 165 giorni);
- copertura figurativa per l'intero periodo di godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione.


Servizi per l'impiego

- potenziamento dei servizi pubblici, come snodo fondamentale della riforma degli ammortizzatori sociali, e avvio a regime del sistema informativo, con copertura finanziaria a carico delle risorse comunitarie del PON-FSE
- previsione di impegni sulla qualità dei servizi
- miglioramento del raccordo a livello territoriale tra l'azione dei centri per l'impiego e quella dei soggetti preposti alla programmazione formativa.
- Riconosciuta come positiva e come opportunità da ampliare la compresenza di servizi pubblici e privati, prevedendo una verifica dei risultati derivanti dall'applicazione dei diversi modelli a livello territoriale

Incentivi all'occupazione

Revisione del sistema degli incentivi all'occupazione per adeguarlo alle nuove priorità:

- l'occupazione delle donne,
- l'occupazione dei giovani,
- l'occupazione dei lavoratori ultra-cinquantenni.



In quest'ambito si procederà anche a ridefinire la disciplina del contratto d'inserimento

Apprendistato

• L'obiettivo è **migliorare il coordinamento tra le competenze di Stato, Regioni, parti sociali**, attraverso:

- rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva
- definizione, nel rispetto delle competenze regionali, di standard nazionali dei profili professionali, dei percorsi formativi, di qualità della formazione (soggetti e organismi accreditati/autorizzati, certificazione degli esiti formativi, riconoscimento di crediti), anche al fine di agevolare la mobilità geografica degli apprendisti
- valutazione di opportuni provvedimenti rivolti a contrastare l'utilizzo improprio dell'istituto.

Contratto a termine

Al fine di ridurre gli abusi e favorire la stabilizzazione:

- se il rapporto di lavoro superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, ogni successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza di un rappresentante sindacale. In caso di mancato rispetto della procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
- il lavoratore che abbia lavorato presso la stessa azienda per più di 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Lo stesso principio si applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività stagionali;
- sono escluse dai limiti massimi percentuali fissati dai contratti collettivi nazionali soltanto le assunzioni a termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e quelle connesse alle fasi di avvio di impresa.

Lavoro a tempo parziale

Al fine di favorire la diffusione del contratto a tempo parziale, evitando eccessiva marginalizzazione dei lavoratori coinvolti ed eventuali abusi, il testo prevede:

- il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
- l'attribuzione ai soli contratti collettivi della facoltà di introdurre e regolamentare clausole elastiche e flessibili, prevedendo comunque la necessità dell'accordo individuale per chi abbia concluso contratti a tempo parziale per comprovati compiti di cura;
- aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di disincentivare orari troppo brevi;
- incentivi per i part-time "lunghi" ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale richieste per comprovati compiti di cura.

Somministrazione a tempo indeterminato e lavoro a chiamata

Somministrazione a tempo indeterminato

- viene meno l'ipotesi di abrogazione del contratto commerciale a tempo indeterminato tra agenzia ed impresa utilizzatrice.
- è previsto un tavolo di confronto con le Parti sociali per incentivare la facoltà per le Agenzie di lavoro di assumere lavoratori a tempo indeterminato.

Lavoro a chiamata

- verrà abrogata la relativa normativa
- si attiverà un tavolo di confronto con le parti sociali per esaminare ipotesi compensative di part-time che rispondano ad esigenze di attività di breve durata.

Lavoro a progetto

- S prevede il proseguimento delle azioni volte al contrasto dell'utilizzo abusivo di questo contratto, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte in monocommittenza e con orario di lavoro predeterminato.
- Il Governo si impegna ad aumentare ancora l'aliquota dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps, di un punto l'anno a partire dal 2008, fino a 3 punti percentuali.

Lavoro occasionale

- Verrà limitato a piccoli lavori di tipo occasionale a favore delle sole famiglie, in limiti predeterminati di ore utilizzabili per singola famiglia.
- Verrà avviata una sperimentazione in agricoltura, entro limiti definiti ad evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato

Disabili

- “riscrittura” dell’art. 12 della legge 68/99 (Convenzioni tra datore di lavoro soggetto all’obbligo di assunzione e cooperative sociali, con assunzione del disabile da parte del datore di lavoro)
- cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003 (Convenzioni tra datore di lavoro con le cooperative sociali con assunzione del disabile da parte delle cooperative), salvaguardando però le “buoni prassi” a livello locale ed il dialogo nel territorio.
- semplificazione della procedura delle agevolazioni alle assunzioni previste dall’art. 13 della legge 68/99.
- abolizione della dimostrazione dello stato di disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile parziale ai disabili gravi

Agricoltura, edilizia, cooperazione

Agricoltura: Sarà riformata la normativa in materia di indennità di disoccupazione, in seguito all'accordo raggiunto con le parti sociali del settore, tenuto conto delle compatibilità finanziarie.

Edilizia: Verrà resa strutturale l'agevolazione contributiva dell'11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Cooperazione: Si interverrà in materia di cooperative "spurie" e "dumping" contrattuale sulla base del recente accordo tra centrali cooperative e sindacati. In particolare verrà assicurata l'applicazione dell'istituto della revisione all'intero universo cooperativo, prevedendo l'ispezione revisionale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.